
ORDINANZA MUNICIPALE 2017
concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad
abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU
(dell'11 aprile 2017)

Il **Municipio di Minusio**, in applicazione degli articoli 192 LOC e 44 RALOC

D E C R E T A :

art. 1 Oggetto

1. Il Municipio di Minusio, nell'intento di disciplinare il parcheggio sul territorio comunale, di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali, di limitare il traffico veicolare, favorire l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'automobile e di ridurre le immissioni foniche ed atmosferiche, istituisce laddove è possibile ZONE BLU di parcheggio.
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti o le aziende del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati.
In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici demarcati in ZONA BLU.

art. 2 Basi legali

Basi legali della presente Ordinanza sono gli articoli 3 capoversi 2 + 4 della Legge sulla circolazione stradale, l'articolo 5 capoverso 1 + 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché gli articoli 56 e seguenti del Regolamento comunale.

art. 3 Comparti interessati

I perimetri dei comparti in cui è introdotta la ZONA BLU di parcheggio e per i quali è possibile richiedere un'autorizzazione di parcheggio senza limitazioni di tempo sono riportati nei piani approvati dal Consiglio comunale, e meglio:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| a) Mezzaro e Remorino | (decisione del 05.03.2007) |
| b) Cadogno e Frizzi | (decisione del 15.12.2008) |
| c) Mondacce | (decisione del 06.10.2009) |
| d) San Martino | (decisione del 31.05.2011) |
| e) Ai Ciossi | (decisione del 21.02.2017) |
| f) Remardone | (decisione del 21.02.2017) |
| g) Cadogno REA | (decisione dell'11.04.2017) |

art. 4 Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione e nei limiti della percentuale massima stabilita all'articolo 5 della presente Ordinanza solo le persone fisiche e gli operatori economici (persone fisiche o giuridiche) che risultano legalmente annunciati nel comparto in cui è stata realizzata la zona blu e precisamente:
 - a) i domiciliati e/o proprietari di case o appartamenti nel comparto, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
 - b) le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tale comparto (sede, filiali, ecc.) con i parametri seguenti:
 - > le aziende il cui numero di dipendenti è inferiore a 20 unità, hanno diritto ad un massimo di due contrassegni per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o per veicoli leggeri immatricolati sotto il nome di loro dipendenti;
 - > le aziende il cui numero di dipendenti è compreso tra 20 e 40 unità, hanno diritto ad un massimo di cinque contrassegni per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o per veicoli leggeri immatricolati sotto il nome di loro dipendenti;
 - > le aziende il cui numero di dipendenti è superiore 40 unità, hanno diritto ad un massimo di dieci contrassegni per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o per veicoli leggeri immatricolati sotto il nome di loro dipendenti;
 - c) altri interessati, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.
2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

art. 5 Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità del comparto interessato, tenuto conto di un equo rapporto fra bisogni dei residenti, delle aziende e gli interessi degli utenti del comparto, nonché il massimo dei posteggi pubblici disponibili:

▪ comparto Mezzaro	60 %
▪ comparto Remorino	60 %
▪ comparto Cadogno	60 %
▪ comparto Frizzi	80 %
▪ comparto Mondacce	60 %
▪ comparto San Martino	60 %
▪ comparto Ai Cioffi	80 %
▪ comparto Remardone	80 %
▪ comparto Cadogno REA	70 %

2. In casi particolari il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni, rispettivamente aumentare la percentuale per comparto indicata all'art. 5.1 fino ad un massimo del 10 %.
3. La polizia comunale è incaricata di tenere ed aggiornare un registro delle autorizzazioni concesse.

art. 6 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree demarcate a questo scopo, dal lunedì al sabato, senza limitazione di tempo; fuori dagli orari della ZONA BLU, come pure durante i giorni festivi, il parcheggio di veicoli nelle aree demarcate è libero.
2. L'autorizzazione è limitata al comparto per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

art. 7 Validità

1. Di regola, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).
2. Se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi, con validità mensile o giornaliera.

art. 8 Contrassegno

1. L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno) sulla quale figurano i dati relativi alla validità per cui essa è rilasciata.
2. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito del timbro dell'ufficio presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.
3. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.

art. 9 Procedura

1. Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per i comparti dove è stata introdotta la ZONA BLU.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla polizia comunale di Minusio, corredata dai seguenti documenti:
 - a) comprova di domicilio / estratto attuale del Registro di commercio per le aziende;
 - b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui s'intende richiedere l'autorizzazione;
 - c) prova della mancanza di alternative di parcheggio (secondo l'articolo 4 capoverso 2).

3. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
Nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b) la domanda di contrassegno per il dipendente di un'azienda dev'essere fatta dall'azienda stessa e dev'essere accompagnata dalla copia dell'attestato di lavoro del dipendente per il quale è richiesto il contrassegno.
4. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza.

art. 10 Tasse

1. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

> autorizzazioni annuali	fr. 480.00 all'anno, IVA inclusa
> autorizzazioni annuali, limitate ad un giorno fisso alla settimana	fr. 100.00 all'anno, IVA inclusa
> autorizzazioni mensili	fr. 50.00 al mese, IVA inclusa
> autorizzazioni giornaliere	fr. 5.00 al giorno, IVA inclusa

2. La tassa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.
3. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, il beneficiario di un'autorizzazione annuale ha diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro rata temporis) del rimanente periodo, dedotti i costi amministrativi stabiliti in fr. 10.00.

art. 11 Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi d'interesse pubblico.
2. Essa è pure revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi d'ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo, già pagato dal beneficiario.
La limitazione dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun rimborso.

art. 12 Rimedi di diritto

1. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

art. 13 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nella ZONA BLU sono punite dagli Organi di polizia a norma dell'articolo 90 Lstr.
2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al capoverso 2 sono applicabili gli articoli 145 e seguenti LOC.

art. 14 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2017, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 LOC.

(Ris. mun. N° 419.6)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 13.04.2017 e il 23.05.2017